

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano



Area Ambiente e Sviluppo Economico

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA
04239310156

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI E SERVIZI CONNESSI. adottato con deliberazione di C.C. n. __ del

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Campo di applicazione**
- Art. 2 : Principali riferimenti normativi**
- Art. 3 : Finalità**
- Art. 4 : Oggetto**
- Art. 5 : Definizioni e classificazioni dei rifiuti**
- Art. 6 : Definizioni di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti**
- Art. 7 : Ulteriore classificazione dei rifiuti**

TITOLO II : PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 8 : Programmazione**
- Art. 9 : Forme di gestione**
- Art. 10 : Ordinanze contingibili e urgenti**
- Art. 11 : Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti**
- Art. 12 : Campagne di informazione e educazione ambientale**
- Art. 13 : Accesso alle informazioni**
- Art. 14 : Obblighi e divieti generali**

TITOLO III: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

CAPO I: principi generali del conferimento e della raccolta

- Art. 15 : Norme generali per la raccolta porta a porta**
- Art. 16 : Usi vietati dei contenitori**

CAPO II: Raccolta differenziata

- Art. 17 : Servizio di raccolta differenziata**
- Art. 18 : Ambito della raccolta differenziata**
- Art. 19 : Conferimento della frazione umida**
- Art. 20 : Conferimento della frazione secca recuperabile**
- Art. 21 : Conferimento della frazione secca non recuperabile**

Art. 22 : Conferimento del verde

Art. 23 : Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti

Art. 24 : Compostaggio domestico

CAPO III: Raccolta mediante contenitori stradali

ART. 25 : Organizzazione del servizio di raccolta con contenitori stradali

CAPO IV: Raccolta porta a porta

Art. 26 : Organizzazione del servizio di raccolta porta a porta

Art. 27 : Modalità di conferimento iniziale

Art. 28 : Raccolta rifiuti da attività commerciali ed industriali e criteri per l'ottenimento dell'esenzione tari componente variabile

CAPO V: Raccolta in eco centro

Art. 29 : Organizzazione del servizio di raccolta in eco centro

Art. 30 : Rifiuti conferiti presso l'eco centro

TITOLO IV : GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

CAPO I : Servizio di spazzamento

Art. 31 : Estensione territoriale del servizio di spazzamento

Art. 32 : Organizzazione del servizio di spazzamento

Art. 33 : Cestini porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine

Art. 34 : Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 35 : Pulizia di aree pubbliche

Art. 36 : Pulizia delle aree pubbliche verdi

Art. 37 : Pulizia della aree esterne ad esercizi

Art. 38 : Manifestazioni pubbliche

Art. 39 : Pulizia della aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Art. 40 : Pulizia dei mercati

Art. 41 : Esercizi stagionali

Art. 42 : Pulizia dei fabbricati, delle aree coperte e scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 43 : Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

CAPO II: Servizi cimiteriali

Art. 44 : Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

TITOLO V: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 45 : Obblighi dei produttori di rifiuti speciali D.lgs.116/2020

Art. 46 : Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

TITOLO VI: TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 47 : Trasporto e pesatura

Art. 48 : Smaltimento

TITOLO VII: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49 : Efficacia del presente regolamento

Art. 50 : Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 51 : Controlli

Art. 52 : Sanzioni

Art. 53 : Allegati

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

ART. 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. il presente regolamento, è adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s.m. e i. (di seguito semplicemente Decreto), così come modificato dal D.Lgs. 116/2020.
2. La modifica di norme di leggi aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determina la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto

ART. 3 – FINALITÀ

1. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
2. oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 177 D.Lgs.152/06 del D.Lgs.116/20, il presente regolamento è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché una economia circolare;
 - e) definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) coordinare la gestione comunale con quella dell'Autorità d'Ambito.

ART. 4 – OGGETTO

1. il presente regolamento disciplina:
 - a) la gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), ai sensi dell'art. 198 del Decreto così come modificato dal D.Lgs. 116/2020;

- b) l'istituzione e lo svolgimento dei servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto;
 - c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).
2. Il presente regolamento disciplina inoltre:
- a) la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera "f", del Decreto;
 - b) le modalità di quantificazione dei rifiuti urbani da avviare al recupero e/o allo smaltimento.
 - c) I criteri per la riduzione e esenzione della TARI.

ART. 5 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI:

1. per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, compost da rifiuti, combustibile da rifiuti, ed imballaggio si rinvia a quanto stabilito dall'art. 183 del Decreto.
2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, in relazione all'origine, in urbani e speciali, secondo la tassonomia di cui all'art. 184 del Decreto.
3. In relazione alle loro caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto, inclusi nell'allegato D tenendo conto dell'origine e della composizione e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

Sono rifiuti urbani:

tutti i rifiuti definiti all'allegato n.1 del presente regolamento.

Sono rifiuti speciali:

Oneri derivanti dal successo dell'art. 7

ART. 6 – DEFINIZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:
 - a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (così detto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (così detto conferimento finale);
 - b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'Ente gestione per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio;
 - c) Piattaforma Ecologica: zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; all'interno del centro di raccolta sono

- allestite apposite aree per il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di cui all'art. 227, comma 1, lettera a del Decreto;
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei RSU e dei RSUA ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo – da parte degli utenti del servizio – di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
 - e) raccolta a contenitori stradali : raccolta dei RSU e dei RSUA ed altri rifiuti tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo – da parte degli utenti del servizio – di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
 - f) raccolta a chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata preventivamente con l'ente gestore del servizio;
 - g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

ART. 7 – ULTERIORE CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto s.m.i., e D.L.gs.116/2020 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- a)** rifiuti urbani pericolosi (RUP): quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del Decreto, rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- b)** frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. *Fanno parte della frazione organica:*
 - b1) la frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccoli quantità di refluiti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b2) rifiuti verdi: composti da materiale lignocellulosico e foglie derivante dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali;
- c)** frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità a loro volta suddivisi in:
 - c.1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo tra cui:
 - c 1.1) carta: frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapack
 - c 1.2) plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e

- contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri
- c 1.3) vetro: frazione recuperabile costituita da oggetti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - c 1.4) lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - c 1.5) barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - c 1.6) olio esausto domestico: frazione recuperabile costituita da oli e grassi commestibili, liquidi di origine domestica;
 - c 1.7) altre frazioni riciclabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad esempio fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
 - c. 2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori) e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termo distruzione;
 - d)** rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi e corsi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
 - e)** rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o uso comune (es. mobili o loro parti, biciclette, elettrodomestici ...) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto;
 - f)** rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b1) , d) ed f).
 - g)** rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani).

RIFIUTI SPECIALI SONO CLASSIFICATI COME SEGUE:

Sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- a) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- b) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- c) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- d) il combustibile derivato da rifiuti;
- e) i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D della parte quarta del Decreto
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con Decreto del Ministero della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del Decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengano custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

TITOLO II PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ART.8 – PROGRAMMAZIONE

1. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi elaborati in materia di rifiuti dall'Autorità d'ambito, dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria, dallo Stato e dall'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 9 – FORME DI GESTIONE

1. il Comune organizza la gestione dei RSU, avviati al recupero e/o allo smaltimento in regime di privativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dall'art. 25, comma I, lettera a), della Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201

comma 3 del Decreto.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto. Tali servizi sono svolti sulla base di apposita convenzione.
3. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP), da svolgersi secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 10 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Decreto.

ART.11 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
 - il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano;
 - l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
3. ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attività di partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni cittadino può collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative e violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 12 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato, con le ditte appaltatrici dei servizi di gestione di rifiuti e con l'Autorità d'Ambito, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
 - a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;
 - b) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;
 - c) la visita agli impianti di raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti;
 - d) le ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
2. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e di attività, anche extrascolastiche, attinenti al tema dei rifiuti.

ART. 13 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune fornisce all'Autorità d'Ambito, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

ART. 14 – OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, sia sulle aree pubbliche e private, anche se in prossimità dei cassonetti o sul suolo all'interno delle aree ecologiche condominiali, poste su area privata ovvero pubblica.
3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 54 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.
5. Il Sindaco e/o il Funzionario preposto dispone con ordinanza le

operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti, e al recupero delle somme anticipate.

6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco e/o il Funzionario preposto, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto con costituisca reato.
9. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27/04/1955 N. 547, DPR 19/03/1956 n. 303 e D.lgs 81/2008 e s.m. e i.) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, impermeabili, scarpe ecc).
12. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.
13. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate e/o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato ed altre sostanze liquide.
14. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento è comunque vietato :
 - a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno degli eco centri;
 - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;

- c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento di rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via;
 - d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti , liquidi o solidi;

 - h) spostare i contenitori stradali ed i contenitori esposti sulla pubblica via;
 - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
 - k) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - l) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi o sul suolo all'intero delle aree ecologiche condominiali, poste su area privata ovvero pubblica;
 - m) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla via pubblica;
 - n) esporre il rifiuto in giorni diversi dal quelli previsti nel calendario di raccolta (la norma prevede di esporre il rifiuto solo dalle 20,00 della sera antecedente al giorno di raccolta, e entro e non oltre le 6,00 del mattino del giorno di raccolta, su tutto il territorio comunale);
 - o) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido, secco non riciclabile, secco riciclabile) ;
 - p) abbandonare i rifiuti in sacchetti nei cestini pubblici;
 - q) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie e di disagio per la popolazione);
 - r) conferire su tutto il territorio comunale, in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende regolarmente autorizzate, qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un altro Comune;
15. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 192 del Decreto:
- a) il deposito dei sacchi e dei contenitori sulla pubblica via, per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema del porta a porta, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento e da apposite ordinanze;
 - b) il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
16. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del

presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'erogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.

17. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.
18. È facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

CAPO I Principi generali del conferimento e della raccolta

ART. 15 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Con la raccolta porta a porta, il Comune provvede al ritiro dei rifiuti previa separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca, della carta, vetro e plastica.
2. Nei contenitori destinati ai rifiuti dovrà essere inserita esclusivamente la tipologia di rifiuto previsto, essendo espressamente vietata la commistione di diverse tipologie di rifiuto.
3. I contenitori necessari per tale raccolta, saranno assegnati alle utenze una tantum, a cura e spese del Comune. I contenitori successivi dovranno, invece, essere acquistati a cura e spese dell'utenza, se danneggiati dalla loro incuria.
4. Il servizio sarà effettuato nei giorni e nelle ore fissate dall'amministrazione, secondo un calendario distribuito a ciascun utente.
5. Il calendario della raccolta, previa opportuna e tempestiva informativa ai cittadini, potrà essere diversificato sia in relazione alle stagioni, sia in relazione a specifiche esigenze e/o contingenze.
6. Il calendario della raccolta potrà essere modificato ogni anno al fine del miglioramento del servizio e ne sarà fornita sempre copia e comunicazione alle utenze.

ART. 16 – USI VIETATI DEI CONTENITORI

1. Oltre a quanto disposto nell'art. 14 è vietato immettere nei contenitori destinati al conferimento di RSU:
 - a) sostanze liquide
 - b) RSU per i quali sia previsto un apposito servizio di raccolta differenziata;
 - c) materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o agli operatori degli stessi;
 - d) ogni altro tipo di rifiuto per il quale sia prevista una diversa modalità di conferimento.

CAPO II

Raccolta differenziata

ART. 17 –SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata spinta dei rifiuti da avviare al recupero di materia prima e, in subordine, di energia, prestando ogni attività necessaria a rispettare gli obiettivi fissati dell'Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 181 del Decreto e con le misure previste dell'art. 205 del Decreto.
2. Nell'ambito delle disposizioni vigenti, il Comune determina le modalità di valutazione quantitativa dei rifiuti raccolti tramite questo servizio ai fini del calcolo di eventuali agevolazioni tariffarie.

ART. 18 – AMBITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche presenti nei RSU e prodotte sul territorio comunale:
 - a) UMIDO,
 - b) frazione secca recuperabile (carta, imballaggi in plastica, vetro, abiti, ecc) e differenziata,
 - c) oli esausti domestici;
 - d) frazione secca non recuperabile;
 - e) rifiuti domestici ingombranti;
2. Il Comune organizza il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di cui ai precedenti commi, determinando in particolare:
 - a) le caratteristiche dei contenitori, in relazione alla frazione di rifiuto che sono destinati ad accogliere;
 - b) la dislocazione dei punti di raccolta;
 - c) le modalità e la frequenza dello svuotamento;
 - d) le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti presso l'eco centro;
 - e) le modalità di gestione della frazione secca non recuperabile.

ART. 19 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. L'utente ha l'obbligo di conferire il rifiuto umido privo di impurità non compostabili, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. La frequenza di raccolta non potrà essere inferiore a due volte la settimana. Tuttavia:
 - a) nei mesi estivi, la frequenza potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario;
 - b) in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, non essendo considerato festivo il sabato;
 - c) in caso di più giorni festivi consecutivi, la raccolta dovrà comunque essere effettuata entro il terzo giorno.
3. La frazione Umida deve essere conferita dagli utenti in appositi contenitori debitamente chiusi. L'umido dovrà essere preventivamente confezionato in sacchetti di materiale biodegradabile (di mater bi o di

carta) forniti dalla ditta appaltatrice.

4. La frazione Umida sarà conferita dall'ente gestore del servizio di raccolta agli impianti di compostaggio, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

ART. 20 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

1. L'utente ha obbligo di conferire la frazione secca recuperabile secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. Il Comune effettua la separazione delle diverse componenti della frazione secca, quali carta, plastica, vetro, lattine e barattoli .
3. La frazione secca recuperabile sarà successivamente conferita ad impianti di recupero e riciclaggio.

ART. 21 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

1. L'utente ha obbligo di conferire la frazione secca non recuperabile secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. La frazione secca non recuperabile sarà successivamente conferita ad impianti autorizzati di smaltimento.

ART. 22 – CONFERIMENTO DEL VERDE

1. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio e dalla potatura di giardini, orti ed aree verdi in genere possono essere conferiti come segue:
 - a) auto-compostaggio;
 - b) presso ecocentro;
 - c) mediante servizio con ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti laddove questo sarà possibile;
2. Il verde sarà conferito dall'ente gestore del servizio di raccolta agli impianti di compostaggio, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

ART. 23 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI

1. l'utente conferisce i rifiuti domestici ingombranti:
 - a) usufruendo dell'apposito servizio su prenotazione telefonica dell'utente dedicato alle categorie fragili;
 - b) depositandoli presso l'apposito spazio allestito all'interno dell'eco centro.
2. Il gestore dell'eco centro dovrà provvedere ad una cernita del materiale separando:
 - frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
 - televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
 - rifiuti costituiti da legno trattato;
 - rifiuti ferrosi;
 - materiale non riciclabile;
3. Il Comune potrà attivare, compatibilmente con la sostenibilità

economica, ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero, con apposite convenzioni.

4. Il servizio effettuato dovrà essere documentato al Comune (tramite elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti) e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento.

ART. 24 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso agevolazioni economiche, previa implementazione di opportune attività di controllo, il compostaggio domestico.
2. L'utente che attua il compostaggio domestico – godendo di agevolazioni tariffarie – non può conferire il rifiuto umido al servizio di raccolta differenziata.
3. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo e esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotte dal suo nucleo familiare/abitazione, utilizzare i prodotti di risulta su proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.
4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di Composterie , in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
5. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare, l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi.
In ogni caso non è consentito praticare il compostaggio domestico al di fuori del territorio comunale.
6. La collocazione della struttura del compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;
7. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
8. alla Ditta Appaltatrice verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta della frazione Umido/organico.

CAPO III
Raccolta mediante contenitori stradali (ecopoint)

**ART. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CON
CONTENITORI STRADALI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti mediante ecopoint è previsto per alcune tipologie di rifiuti. Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante, e successivamente segnalare le anomalie agli uffici comunali al fine di porre eventuali azioni correttive.
2. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocumento per la salute pubblica.
3. I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio e a disinfezione per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

CAPO IV
Raccolta porta a porta

**ART. 26 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A
PORTA.**

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato nei successivi articoli.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti effettuato mediante il sistema porta a porta si attua mediante il ritiro dei rifiuti, posti in appositi contenitori e collocati dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal Comune . L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.
3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti secondo calendario di raccolta rifiuti.
4. Il servizio di raccolta “porta a porta” avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).
5. La Ditta Appaltatrice passa “porta a porta” provvedendo allo svuotamento dei contenitori.
6. Questi devono essere collocati, dalle ore 20 del giorno precedente il ritiro e fino alle ore 6 del giorno del ritiro, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati ed autorizzati dagli Uffici Comunali.
7. Il servizio viene eseguito nelle prime ore del mattino .
8. In caso di festività infrasettimanale, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modocomunque da non causare problemi agli utenti,

in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti ecc agli utenti, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

9. Gli utenti sono tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale in modo il più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e tenere pulito il punto di conferimento. Qualora accada che il contenuto dei contenitori fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici Comunali competenti a provvedere di depositare i rifiuti in modo da evitare sversamenti.
10. il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta avviene mediante contenitori e per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:
 - a) il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
 - b) eventuali sacchi per il conferimento dei rifiuti devono essere sempre ben chiusi e all'interno dei contenitori, in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - c) i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati;
 - d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
 - e) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori.
11. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
12. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili dai mezzi addetti alla raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicini all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
13. Per le utenze commerciali/pubblici esercizi o utenze condominiali che non abbiamo possibilità (es. per motivi igienico-sanitari e/o certificazione antincendio) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, può essere loro concessa dal Comune un'area su suolo pubblico, per la realizzazione di un'area ecologica dedicata, che le stesse utenze avranno l'obbligo di delimitare con struttura, avente caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale. Le utenze

mantengono la piena responsabilità dell'area e della struttura realizzata. L'area e i contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

14. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta utenze condominiali e/o commerciali di capacità volumetrica maggiore di quella consegnata alle utenze singole è a cura della ditta incaricata, che deve adottare modalità operative e detergenti idonei da garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi, nel rispetto della normativa vigente. E' fatto obbligo alle utenze responsabili delle aree e dei contenitori di garantire la pulizia dei luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.
 15. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
 16. Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante. In tal caso sarà cura degli addetti al servizio di raccolta informare gli utenti responsabili del conferimento scorretto, sugli obblighi dettati dal presente regolamento e dai calendari di conferimento redatti dal Comune. Gli stessi, nel caso in cui non fosse possibile individuare i responsabili, avranno l'obbligo di lasciare nelle buche da lettere o sui contenitori della raccolta, apposito materiale informativo, riguardante le problematiche riscontrate ed i metodi corretti di conferimento dei rifiuti.
 17. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile nocimento per la salute pubblica.
- Il Comune può variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 27 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO INIZIALE.

1. In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati – di norma all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma – in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.
2. L'utente è tenuto a collocare i contenitori presso i punti di raccolta poco prima che questa venga effettuata, e a ritirarli quanto prima dopo lo svuotamento. Analogamente provvedono le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttivo. Nel caso di utenze condominiali l'amministratore del

condominio è da considerarsi il responsabile unico per tutte le singole utenze presenti al suo interno, mentre per le attività economico-produttive si dovrà fare riferimento al legale rappresentante della ditta.

3. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al secondo periodo del precedente comma, che ne facciano richiesta, appositi contenitori di adeguata capacità. Tali contenitori, che rimangono di proprietà Comunale, debbono considerarsi custoditi, ai sensi della disciplina civilistica, dagli amministratori del condominio e/o della ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli.
4. Se la carreggiata risultasse inaccessibile o difficilmente accessibile ai mezzi meccanici di raccolta, il Comune, può disporre che i contenitori vengano collocati dagli utenti, per lo svuotamento, in prossimità dell'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici comunali competenti.
5. I contenitori per la raccolta differenziata del tipo unifamiliare devono essere periodicamente puliti a cura degli utenti stessi.
6. Per i rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di cui all'art. 227 comma 1 lettera a del Decreto, è vietato conferirli fuori degli appositi contenitori, mentre è previsto per gli stessi un ritiro presso l'utenza, gratuito per un massimo di tre volte anno per un volume non superiore a un metro cubo per volta, e a pagamento dal quarto ritiro, e comunque gratuito conferendo il rifiuto ingombrante presso l'eco centro comunale.
7. L'utente deve prendere ogni precauzione per evitare che i contenitori siano lacerati dai rifiuti, assicurando l'incolumità degli addetti alla raccolta.
8. Il grado di riempimento dei contenitori dovrà essere tale da permettere la perfetta chiusura degli stessi. Per i contenitori soggetti a carico manuale dell'operatore, deve essere rispettato il limite massimo di peso pari a Kg. 25.
9. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministrazione condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti.
10. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistano spazi disponibili.
11. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o titolare ditta (utenza non

domestica). Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Comune, e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: “I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. ____ (NOME CONDOMINIO) DI VIA/PIAZZA ____” La manutenzione di dette aree è in capo al condominio e/o titolare ditta.

12. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.

ART. 28 – RACCOLTA RIFIUTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI E CRITERI PER L'OTTENIMENTO DELL'ESENZIONE TARI COMPONENTE VARIABILE

1. I rifiuti definiti come speciali ai sensi delle norme vigenti nonché del presente regolamento sono smaltiti a cura e spese di chi li produce.
2. E' possibile altresì ottenere l'esenzione totale dalla TARI anche per rifiuti urbani prodotti dalle attività produttive tranne che per la componente fissa di tutta l'attività alle seguenti condizioni:
 - a) Presentazione di istanza entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno successivo contenente la descrizione dei rifiuti, compresi gli urbani, correlata da dati quantitativi per tipologia e relativa planimetria;
 - b) Presentazione del contratto di gestione complessiva dei rifiuti con ditta diversa da quella che esercita il servizio comunale corredato dai formulari di identificazione;
 - c) Presentare entro il 31 Gennaio di ogni anno la dichiarazione al Comune in merito ai rifiuti urbani avviati al recupero e/o smaltimento.

Il Comune può verificare in qualsiasi momento tali informazioni ed eventualmente revocare il beneficio concesso in caso di inadempienza, fatte salve le conseguenze civili e penali.

Il Comune potrà imporre sistemi di etichettatura anche elettronica dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti delle aziende.

CAPO V Raccolta in eco centro

ART. 29 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PRESSO L' ECO CENTRO

1. Comune si avvale di un eco centro individuato nell'area attrezzata e custodita di via Sicilia in _____ per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato

- convenzione con il soggetto gestore.
2. La gestione dell'eco centro è organizzata a cura del Comune, o dalla Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti previa autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.
 3. Il conferimento in eco centro è consentito esclusivamente agli utenti del Comune di Pieve Emanuele previa compilazione e sottoscrizione del modello approvato dal Comune nel rispetto della norma vigente e la consegna per le opportune verifiche al personale addetto all'eco centro.
 4. Nel caso di particolari tipologie di rifiuto conferite in eco centro, il Comune può richiedere all'utente il pagamento di una tariffa come rimborso delle spese di smaltimento del rifiuto medesimo.
 5. L'eco centro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata.
 6. All'interno dell'area sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.
 7. I contenitori indicati dovranno essere a tenuta stagna, essere mantenuti in efficienza ed in grado di accogliere il materiale conferito. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.
 8. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi, ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte.
 9. Durante l'orario di apertura dell'eco centro, l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:
 - ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che alla quantità conferita dai soggetti conferenti;
 - a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta, eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari.
 - a informare con opportuno preavviso la Ditta Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
 - a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
 - di tenere un contegno corretto con gli utenti.
 10. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Eco centro ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

ART. 30 – RIFIUTI CONFERITI PRESSO L'ECO CENTRO

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'eco centro sono:
 - rifiuti ingombranti non riciclabili;
 - beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili ecc.) ai sensi del art. 227 del Decreto;
 - carta e cartone;
 - vetro e lattine;
 - contenitori per liquidi in plastica;
 - altre plastiche (es. teli in nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
 - metalli ferrosi e non ferrosi;
 - rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione, fino ad un massimo consentito di Kg 25,00, purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
 - rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori “T” e “F”);
 - oli vegetali esausti di origine alimentare
 - oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
 - accumulatori al piombo (di provenienza domestica)
 - verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallet, piccoli pezzi di legno non verniciato);
 - indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
 - pneumatici usati (di provenienza domestica);
 - altri successivamente individuati con appositi atti da chi rilascia l'autorizzazione;
2. Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo.
3. L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare all'eco centro, previa autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria.
4. L'utente che intende conferire i rifiuti all'eco centro deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
5. Per le utenze non domestiche dovrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.
6. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
7. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 4 del presente articolo, nonché coloro che intendono conferire rifiuti in difformità alle norme del presente

Regolamento.

8. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'isola ecologica, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo all'eco centro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
10. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'eco centro.
11. Il servizio è riservato ai cittadini residenti ovvero ai soggetti titolari di un diritto di godimento su un immobile ubicato nel territorio comunale. Il requisito deve essere accertato mediante autocertificazione ovvero documento di identità.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Capo I Servizio di spazzamento

ART. 31 – ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento è svolto all'interno del territorio comunale ed interessa specificatamente:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi coperti e scoperti;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
2. L'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
3. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

ART. 32 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. L'espletamento del servizio di spazzamento è svolto secondo le modalità e con le frequenze stabilite dal Comune.
2. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono

usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare si sollevare polvere ed asportare tutti i rifiuti che occludono griglie, caditoie, tombini e simili al fine di consentire il regolare deflusso delle acque piovane.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

ART. 33 - CESTINI PORTA RIFIUTI E PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.

1. Nel servizio di spazzamento, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, può essere compresa l'installazione sul suolo pubblico di appositi cestini per il conferimento dei rifiuti conferiti dai passanti e/o per la raccolta delle deiezioni canine.
2. Il servizio comprende:
 - a) lo svuotamento dei cestini installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione a regola d'arte dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione, la ricollocazione negli appositi dispense delle palette per la raccolta delle deiezioni canine, fornite dal Comune;
 - b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.
3. I cestini porta rifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.
4. E' vietato conferire nei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, qualsiasi altro tipo di rifiuto.
5. E' vietato altresì conferire nei cestini porta rifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.
6. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

ART. 34 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.

1. Chiunque conduce animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico deve personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, anche erboso o piantumato.
2. Gli escrementi di cui al primo comma devono essere conferiti nei cestini dedicati di cui al precedente art. 33.

ART. 35 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico deve provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
4. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.
6. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

ART. 36 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE VERDI.

1. Il Comune provvede alla pulizia delle aree pubbliche verdi e dei loro accessori e pertinenze, curando in particolare l'eliminazione degli insetti dannosi e degli altri animali potenziali portatori di malattie e infezioni, attraverso interventi annuali programmati di lotta alla processionaria, zanzare e mosche, derattizzazione ecc.
2. Da vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere devono essere spazzati e raccolti il fogliame e le ramaglie che saranno poi conferiti agli impianti di smaltimento o di recupero.

ART. 37 – PULIZIA DELLE AREE ESTERNE AD ESERCIZI.

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando adeguati contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto, di loro proprietà per raccogliere i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle attività e li metteranno a disposizione eventualmente anche per i clienti, qualora sia connessa alla vendita la produzione di rifiuti in prossimità all'attività (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti riciclabili.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio, le aree di cui al comma precedente devono risultare perfettamente pulite.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

ART. 38 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni

culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.

2. Gli organizzatori delle iniziative devono provvedere, direttamente o tramite apposita convenzione con l'ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori, ad esclusione delle manifestazioni patrociniate dal comune o organizzate direttamente dal Comune.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area sono imputati agli organizzatori dell'iniziativa in questione.

ART. 39 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A SPETTACOLI DI TIPO SALTUARIO

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park, circhi e spettacoli itineranti in genere, devono esser mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area deve contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il Comune provvede a dotare per il periodo necessario le aree di cui al 1° comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini porta rifiuti.
4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento è posto a carico dei gestori delle attività in questione.

ART. 40 – PULIZIA DEI MERCATI.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.
2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio deve risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.
3. La pulizia dell'area ed il ritiro dei rifiuti da attività mercatali è di competenza della ditta esecutrice del servizio raccolta rifiuti.

ART. 41 – ESERCIZI STAGIONALI

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto devono comunicare al Comune l'inizio dell'attività almeno con trenta giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
2. Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare

quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza conferendo il contenuto nei contenitori del servizio pubblico ordinario o in quelli messi a disposizione nell'ambito della particolare articolazione dello stesso.

ART. 42 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE COPERTE E SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI, DERATTIZZAZIONE.

1. Le parti di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non e i terreni non edificati, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari chi comunque, ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, onde evitare qualsivoglia forma di inquinamento. A tal fine i soggetti in questione devono approntare i dovuti accorgimenti tecnici quali la periodica estirpazione della vegetazione infestante e l'esecuzione di trattamenti di disinfezione onde evitare la proliferazione di animali dannosi, la costruzione di canali di scolo e di recinzioni.
2. Gli stessi soggetti, del precedente comma, sono altresì obbligati all'asportazione e trasporto del rifiuto o smaltimento, a propria cura e spesa dei rifiuti ivi abbandonati anche da terzi e/o ignoti.
3. A tutti i proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, dispongono di immobili e di aree private aventi pertinenze proprie quali: box interrati, magazzini, intercapedini, cavedi, cortili, spazi destinati a giardini ed al verde in genere, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, siti nell'ambito del territorio comunale di provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale pulizia e derattizzazione delle predette aree in almeno due cicli annui.
4. Per gli interventi di pulizia e di derattizzazione, di cui ai precedenti commi, è fatto divieto ai singoli cittadini l'utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica. In presenza di agenti infestanti, le sostanze biocidi potranno essere utilizzate da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal decretol 7 luglio 1997, n. 274 e s.m. e i.
5. Nel caso gravi motivi igienico-sanitari generali, il Sindaco emetterà ordinanza di derattizzazione nei confronti di tutti i proprietari, conduttori di beni immobili privati e pubblici e le relative pertinenze, per un numero di trattamenti non inferiori a quattro l'anno, ad intervalli non superiori di novanta giorni uno dall'altro. Il primo trattamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione dell'ordinanza.
6. Per i trattamenti di derattizzazione di cui al precedente comma, dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute; ai sensi dell'art. 1 , commi 3 e 4, dell'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute - “Norme di derattizzazione e disinfestazione, eseguite esclusivamente da imprese specializzate (regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni

d'anticipo.

ART. 43 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di un veicolo che perda olio motore).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico. Fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Capo II Servizi cimiteriali

ART. 44 – RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E ATTIVITÀ MANUTENTIVE.

1. Ai sensi del precedente art. 7 per RIFIUTI CIMITERIALI, classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera f) del Decreto, si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale
 - b) esumazioni ed estumulazioni
2. I rifiuti di cui alla lettera a) comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.
3. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.
6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si deve prestare particolare cura al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

TITOLO V
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E RIFIUTI PERICOLOSI E DI
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

ART. 45 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
D.Lgs 116/2020

1. I produttori di rifiuti speciali, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, devono tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al titolo III, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opera una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

ART. 46 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
2. In particolare, il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da insediamenti di tipo domestico:
 - a) rifiuti pericolosi:**
 - a1) batterie e pile;
 - a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T”, o “F”;
 - a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
 - a4) lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5) siringhe ed altro materiale contaminato, giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o parte al pubblico, del territorio comunale;
 - a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - a7) batterie per auto;
 - b) rifiuti liquidi:**
 - b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
 - b2) oli e grassi minerali esausti
 - c) altri rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche.**
3. La raccolta differenziata di tali rifiuti si svolge con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:
 - a) gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti, presso le isole di raccolta degli oli esausti dislocate sul territorio comunale, utilizzando preferibilmente taniche da lt. 5

- consegnata su richiesta dal Comune alle famiglie.
- b) le batterie e pile esauste devono essere conferite in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
 - c) i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio, privati dalla scatola di confezionamento;
 - d) i rifiuti pericolosi di cui ai punti a2), a4), a5), a6), a7), b1) e b2) del precedente comma, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati (i quali hanno l'obbligo di attrezzarsi di idonei contenitori) o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
4. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere periodicamente svuotati e puliti, secondo le necessità, dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
 5. Il Comune cura il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

TITOLO VI – TRASPORTO E SMALTIMENTO

ART. 47 – TRASPORTO E PESATURA

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. L'ente gestore garantisce l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere adeguatamente rimpiazzati con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi.
4. Il Comune fissa le modalità di esecuzione della pesata delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della compilazione dell'apposito registro di carico – scarico e dell'obbligo posto in capo ai comuni di fornire alla Regione, alla Provincia e all'Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani delle stesse richieste.

ART. 48 – SMALTIMENTO

1. Il Comune stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.
2. Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

3. Le spese sostenute dal Comune per il recupero, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul suolo, verranno addebitate ai soggetti responsabili dell'abbandono in solido con i proprietari dei veicoli stessi.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 49 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore dopo il 15[^] giorno dalla pubblicazione. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.

ART. 50 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'Ambito.

ART. 51 – CONTROLLI

1. Al controllo ed alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Locale, Tecnici ARPA, le guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, i dipendenti degli enti associati ed i soggetti formalmente individuati dall'ente, o dagli enti associati e della normativa vigente in materia, compresi gli operatori ed i dipendenti delle ditte svolgenti il servizio di raccolta, ed ogni altro servizio correlato, presso l'ente o gli enti associati.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. I soggetti, di cui al comma 1, sorvegliano sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva

l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

4. In caso d' inosservanza delle disposizioni di cui al capo III e, nello specifico, del calendario disciplinante i giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, formalmente approvato, e delle modalità di conferimento, i rifiuti non verranno ritirati. In tale circostanza l'operatore provvederà a stilare ed affiggere apposito avviso presso il luogo di esposizione dei contenitori dell'utente, o sugli stessi, descrivente l'irregolarità rilevata, comunicando quanto accertato all'Ufficio Ambiente del Comune. All'accertamento della terza circostanza ricondotta all'inosservanza di quanto disciplinato al capo III del presente regolamento, formalmente segnalata all'ufficio Ambiente, saranno applicate le sanzioni previste nell'allegato C;
5. In caso dell'accertamento di inadempienza e/o conferimenti di rifiuti che a causa della tipologia e/o quantità comportano problemi igienico sanitari o logistici al servizio di raccolta, su segnalazione dell'ufficio competente il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
6. All'accertamento dei fatti relativi al presente regolamento contribuiscono anche gli agenti Accertatori con le modalità di cui all'apposito regolamento relativo al loro servizio.

ART. 52 – SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 192 del Decreto nonché dagli altri Regolamenti Comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato "B" del presente Regolamento. L'adeguamento delle stesse è demandato alla Giunta Comunale.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Oltre alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'All.C, il trasgressore è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi, la pulizia delle aree nonché allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 53 – ALLEGATI

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

All. A: Definizione di rifiuti urbani;

All. B : Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, c.1, lettera b-ter punto 2

All. C: tabella delle sanzioni

ALLEGATO A

DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L -quinquies ; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. b -quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b -quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b -ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b -sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

ALLEGATO B

ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, C.1, LETTERA B-TER PUNTO 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2. Cinematografi e teatri. 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 5. Stabilimenti balneari. 6. Esposizioni, autosaloni. 7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza ristorante. 9. Case di cura e riposo. 10. Ospedali. 11. Uffici, agenzie, studi professionali. 12. Banche ed istituti di credito. 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 16. Banche di mercato beni durevoli. 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 22. Mense, birrerie, hamburgerie. 23. Bar, caffè, pasticceria. Supermercato, pane e pasta, macelleria, alumni e formaggi, generi alimentari. 25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 27. Ipermercati di generi misti. 28. Banche di mercato generi alimentari. 29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

ALLEGATO C

TABELLA DELLE SANZIONI

Sanzioni previste dal Regolamento	Descrizione	Minimo edittale Euro	Massimo edittale Euro	Misura Ridotta
Art.14 – 14° comma Lett a) e b)	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25,00	150,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. c)	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	75,00	450,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. d)	Affissione non autorizzata sui contenitori	25,00	150,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. e)	Intralciare l'opera degli adetti al servizio	50,00	300,00	100,00
Art. 14 – 14° comma – lett. f)	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	75,00	450,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. g)	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce , carta, escrementi di animali ecc)	150,00	900,00	300,00
Art. 14 – 14° comma – lett. h)	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. i) e l)	Smaltimento non autorizzato dei rifiuti combustione e/o immissione in pubblica fognatura, salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	75,00	450,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. m)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati	25,00	150,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. n)	Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi, o sul suolo all'interno delle aree ecologiche condominiali, su area privata o pubblica	75,00	450,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. o)	Esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla via pubblica	25,00	150,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. p)	Esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta	75,00	450,00	150,00

Sanzioni previste dal Regolamento	Descrizione	Minimo edittale Euro	Massimo edittale Euro	Misura Ridotta
Art. 14 – 14° comma – lett. q)	Conferimento del rifiuto indifferenziato ovvero non suddiviso nelle varie frazioni merceologiche di raccolta differenziata (umido, secco non riciclabile, secco riciclabile)	75,00	450,00	50,00
Art. 14 – 14° comma – lett. r)	Abbandonare il rifiuto in sacchetti su cestini getta carte posti sul suolo pubblico	75,00	450,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. s)	Effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio	25,00	150,00	150,00
Art. 14 – 14° comma – lett. t)	Conferire su tutto il territorio comunale in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende autorizzate, qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un	50,00	450,00	150,00
Art. 37 – 1° comma	Non essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dal proprio animale e/o non ripulire il sito dalla deiezione	25,00	150,00	50,00
Art. 43 – 1° comma	Mancata pulizia del suolo al di sotto ed introno al proprio posto vendita nel mercato al dettaglio, ordinario e non , coperto o scoperto su area pubblica	50,00	300,00	150,00
TITOLO III	Violazione in materia di gestione degli rifiuti urbani domestici e degli assimilati	50,00	300,00	50,00
TITOLO IV	Violazioni in materia di gestione di rifiuti esterni e cimiteriali	50,00	300,00	100,00
TITOLO V	Violazioni in materia di gestione di rifiuti non assimilati, pericolosi, ecc. salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	250,00	1.500,00	100,00
TITOLO VI	Violazioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti	150,00	900,00	100,00
TITOLO VII	Violazioni in materia di gestione e smaltimento dei liquami delle fosse biologiche salvo che il fatto non comporti	200,00	1.200,00	500,00
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	150,00	50,00

